

Convenzione

fra il Comune di Reggio Emilia e la Cooperativa sociale e di solidarietà “Dimora d’Abramo” per la gestione delle attività previste dal progetto SPRAR Minori stranieri non accompagnati -Attivazione POSTI AGGIUNTIVI – art.8 DM 27/04/2015 .

Tra

- l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata **Comune**) rappresentata dalla Dr.ssa Germana Corradini, Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata e che agisce e stipula a nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell’Art. 56 dello Statuto comunale e dell’Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e

- la Cooperativa sociale e di solidarietà “Dimora d’Abramo” (di seguito denominata **Ente gestore**) – con sede in Via Normandia, 26 Reggio Emilia (C.F./ P.I. 01367610357), che ha tra le proprie finalità la gestione di servizi rivolti alla popolazione immigrata, rappresentata dal Dr. Luigi Codeluppi, nato a Reggio Emilia il 13 luglio 1962 e residente a Salvaterra di Casalgrande, via Reverberi, 63, CF: CDLLGU62L13H223E, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante

Premesso che

- il Ministero dell’Interno ha approvato e ammesso al finanziamento, con la pubblicazione della graduatoria il 4 dicembre 2015, il progetto presentato, con Prot SC 834 il 16.07.2015, dal Comune ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 27 aprile 2015 ed in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 669 del 14/07/2015 per l’accesso ai contributi del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo al fine dell’accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati, biennio 2015 - 2016;

- all’elaborazione del progetto entrambi i soggetti hanno partecipato condividendone finalità e contenuti, che si intendono qui integralmente richiamati;

- in data 15 aprile 2016 con comunicazione rif. DDCmb/2099vp/16 del Servizio Centrale è stato chiesto agli Enti capofila dei Progetti Sprar MSNA di procedere all’attivazione di tutti i posti aggiuntivi previsti dall’art.8, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 aprile 2015 come indicato in ciascuna delle proposte progettuali allegate alla domanda di contributo sottoscritta;

- in data 4 luglio 2016 con comunicazione rif. DDCmb/n.3320vp/16 il Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale ha disposto l’accettazione di una prima quota di posti aggiuntivi assegnando al Comune di Reggio Emilia un finanziamento di € **24.435,00** per n. 3 posti aggiuntivi minori non accompagnati (di sesso maschile);

- i posti dovranno essere attivati ed effettivamente utilizzabili al massimo entro 15 giorni dalla data di comunicazione così come indicato nel comma 2, dell’art. 8 del DM 27/04/2015.

Richiamati

- i contenuti del Decreto 27 aprile 2015, in particolare gli artt. 3, 4, 7 e 8;
- le “Linee Guida” di cui all' all. A dello stesso Decreto;
- il “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria” (a cura del Servizio Centrale);
- il Manuale unico di Rendicontazione SPRAR ” - Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1 sexties della legge n. 39/1990, come introdotto dall'art. 32, L n. 189/2002 – (a cura del Servizio Centrale)
- il Progetto redatto sul modello di cui all' all.B del Decreto, presentato per l'accoglienza di MSNA e in particolare i punti 7, 8, 9, 10, 12

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l’affidamento dell’attività di accoglienza, protezione , integrazione sociale e tutela rivolta a **3 minori stranieri non accompagnati** di cui alla domanda di finanziamento per il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo che si intende qui integralmente richiamata, qualificati come “ **posti aggiuntivi** “ (art.8, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 aprile 2015) ;

Oltre a quanto specificamente indicato nell’articolato seguente il progetto approvato e finanziato costituisce il punto di riferimento imprescindibile per la concreta attuazione dell’intervento.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

Lo scopo del progetto è partecipare attivamente al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), i cui posti destinati ai **minori stranieri non accompagnati** sono stati aumentati in maniera congrua per una gestione dello specifico sistema di accoglienza in tutto il territorio nazionale.

Scopo del Sistema, oltre a definire un programma nazionale di accoglienza per MSNA, è anche quello di garantire ai minori stranieri ospiti l'integrazione e l'inclusione sociale sperimentate e sviluppate negli anni nell'ambito dello SPRAR, in particolare i diritti di cui i minori sono portatori, la regolarizzazione del loro status giuridico, l'avvio graduale verso l'autonomia.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Le attività oggetto della presente convenzione verranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure individuate da il Manuale operativo SPRAR;
- delle indicazioni e delle procedure individuate da il Manuale Unico di rendicontazione;
- delle indicazioni e delle procedure individuate dalle “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” (allegato A del D.M. 27 aprile 2015);

Il finanziamento assegnato al Comune di Reggio Emilia per l'attivazione dei **posti aggiuntivi (3)** è **pari a € 24.435,00 a decorrere dal 4 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2016 ad un costo giornaliero di € 45 a persona senza obbligo di cofinanziamento** come da comunicazione del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del 4/07/2016 DDCmb/n.3320vp/16.

I fondi utilizzati dovranno essere impegnati e spesi nell'anno in corso fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 1 del DM 27/4/15 , in ordine a eventuali economie maturate al 31/12/16 per le quali sarà consentito l'utilizzo sino a totale esaurimento;

I posti aggiuntivi messi a disposizione dal progetto e assegnati all'Ente Capofila Comune di Reggio Emilia sono **3** destinati a minori di genere maschile , da accogliere presso i “Gruppi appartamento” (via Luthuli e viale Risorgimento) e presso la Comunità Don Altana in Via Normandia come da disponibilità comunicata al Ministero dell'interno tramite il Servizio Centrale in data 29/4/16 via posta certificata;

La permanenza di ciascun ospite beneficiario, essendo minore, sarà fino al raggiungimento del 18esimo anno di età come previsto dall'ordinamento giuridico italiano. Nei casi previsti dal D.lgs. 286/1998, c.d. “Testo unico sull'immigrazione”, o nei casi in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza può essere prorogata fino a ulteriori sei mesi. Raggiunta la maggiore età, qualora se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 140/2005 e dalle Linee guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione umanitaria è inseribile dal Servizio Centrale in un percorso di Sprar adulti o la sua accoglienza nel sistema SPRAR MSNA può essere ulteriormente prorogata.

Art.4 – Impegni dell'Ente Gestore

L'Ente gestore si impegna a garantire tutte le prestazioni necessarie al funzionamento delle attività previste, nel rispetto della legge e della regolamentazione vigente e, in particolare della normativa in merito al progetto SPRAR MSNA, attivando le necessarie sinergie e collaborazioni, con tutti i soggetti del territorio necessari all'azione di rete per il progetto.

In particolare si impegna a:

- gestire i percorsi di accoglienza, integrazione e tutela in forma integrata, con le modalità previste nel progetto finanziato, assicurando tutte le azioni necessarie ivi indicate, salvo quelle espressamente assegnate al Comune;
- garantire gli adempimenti burocratici e di legge connessi (comunicazioni alla Questura e alla Prefettura, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ecc.);
- tenere i registri e prospetti previsti dalla normativa di rendicontazione SPRAR;
- gestire la banca dati per l'inoltro delle comunicazioni previste al Sistema Centrale;
- effettuare il monitoraggio della spesa in modo costante
- predisporre la rendicontazione - secondo quanto previsto dal “Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR” e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Centrale - delle spese sostenute entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, che dovrà essere trasmessa al Comune per le necessarie operazioni di verifica e successiva trasmissione al Servizio Centrale non oltre il **30 aprile**, fermo restando che la responsabilità complessiva del progetto resta dell'Ente

Capofila.

Per quanto non espressamente indicato, l'Ente gestore è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato e con la normativa vigente.

Art.5 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a garantire la disponibilità dei posti come individuati e indicati al secondo capoverso dell'art. 3.

Lo stesso ha l'obbligo di presentare al Servizio Centrale:

- le relazioni annuali intermedie ed annuali sulle attività svolte dal progetto;
- la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze ed ai servizi erogati;
- la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa al progetto;
- l'adesione e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, secondo quanto previsto all'art. 4 delle Linee Guida;
- rendiconti finanziari nei termini stabiliti e con le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione.

Art. 6 – Personale

L'ente Attuatore metterà a disposizione per il progetto figure professionali in grado di seguire quotidianamente i percorsi di vita dei beneficiari, da impegnare con un contratto professionale, secondo quanto previsto dal Manuale operativo.

L'Ente Gestore metterà inoltre a disposizione mediatori culturali appartenenti alle aree di provenienza dei minori beneficiari e altre figure professionali (psicologi, avvocati ecc.) secondo le necessità del progetto e nel rispetto dei budget assegnati.

Il referente del servizio di accoglienza, integrazione e tutela affidato all'Ente Gestore è il Dr. Vinicio Giandomenico.

I volontari eventualmente impegnati nelle attività di supporto dovranno prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione dello stesso.

Art. 7 – Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo.

Si impegna altresì a garantire le necessarie coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività prestate, e al rischio di infortuni degli operatori.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione è valida per l'intera durata del progetto finanziato e precisamente dal 4/07/2016 al 31/12/2016 per le motivazioni sopra dettagliate e fino ad esaurimento dei fondi assegnati.

Art. 9 – Corrispettivo

Il corrispettivo massimo presunto ammonta a € **24.435,00** a decorrere dal 4 luglio 2016 fino al 31

dicembre 2016 ad un costo giornaliero di € 45 a persona e senza obbligo di cofinanziamento da parte dell'Ente capofila.

Il corrispettivo verrà liquidato, su presentazione di **note di debito periodiche**, fuori campo IVA, commisurate alla spesa sostenuta e previa presentazione del dettaglio delle voci di spesa.

Eventuali variazioni in diminuzione del corrispettivo potranno determinarsi per economie che si verificassero nel corso della gestione.

La liquidazione delle note di debito verrà effettuata di norma entro 60 giorni dalla ricezione della predetta documentazione.

Art. 10 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente Gestore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 11 – Verifiche e controlli

Il Comune si riserva il controllo sulla corretta esecuzione del servizio nonché la verifica della qualità delle attività rese.

Dall'eventuale esito negativo delle verifiche si procede all'applicazione di quanto previsto al successivo Art. 13.

Art. 12 – Riservatezza

Le parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi indicati nella convenzione nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previste dal D.lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 dello stesso.

Art. 13 – Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze al contratto devono essere contestate in forma scritta a mezzo raccomandata A/R, con fissazione di un termine per la regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto:

- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il contratto.

Qualora la risoluzione del contratto derivi da inadempienze gravi dell'Ente Gestore, restano a suo carico il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Comune; in tale circostanza sarà obbligo dell'Ente Gestore garantire la continuità del servizio per il tempo necessario alla individuazione di soluzioni alternative.

E' fatta salva l'applicazione di penali per danni morali o materiali che verranno quantificate caso per caso in contraddittorio con l'aggiudicatario.

Art. 14 – Stipula

La presente convenzione viene stipulata per scrittura privata esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del DPR 460/97, essendo l'Ente Gestore organismo ONLUS in quanto Cooperativa Sociale.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese derivanti

graveranno sulla parte richiedente la registrazione.

Art. 15 – Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di Reggio Emilia.